

Ufficio: **PRESIDENZA**

Prot. n. 4256/2024

Trapani, lì 20 novembre 2024

A Tutte le **Imprese Edili** iscritte alla Cassa

A Tutti i **Consulenti** del Lavoro

Loro Sedi

Oggetto: **Variazione Contributo Minimo A.P.E.**

Con la presente diamo seguito alla lettera circolare CNCE n. 23/2024 in cui è specificato quanto segue.

A decorrere dalla denuncia del mese di Ottobre 2024, il Contributo Minimo Mensile per l'A.P.E. - riparametrato a 160 ore e riferito a ciascun lavoratore - riportato in denuncia, passa a € 35,00.

Pertanto, qualora il calcolo del Contributo per ciascun lavoratore sia d'importo pari o superiore a € 35,00 lo stesso non trova applicazione; invece se dal calcolo ordinario scaturisce un importo inferiore è obbligatorio versare il contributo.

Il versamento del contributo minimo Ape non è dovuto nei seguenti casi:

- 1. Inizio rapporto di lavoro successivo al 13 del mese;*
- 2. Cessazione del rapporto di lavoro antecedente al 19 del mese;*
- 3. Assenza di durata complessiva non inferiore a 60 ore nello stesso mese per cassa integrazione, malattia e infortunio, ferie e permessi retribuiti (nei limiti, rispettivamente di 160 e 88 ore annue), ore denunciate ad altre Casse Edili.*

Premesso quanto sopra, questa Cassa ha adeguato i programmi per la trasmissione telematica delle denunce.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

Il Presidente
Giuseppe Maurici